



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 3 DEL 30/09/2026

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO COMPRESO DAL 01/10/2026 FINO AL 30/04/2027 (ALCUNE MISURE SONO PIÙ ESTESE TEMPORALMENTE)

IL SINDACO

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale e il suo perseguimento può avvenire, in conformità con la normativa vigente, sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n.57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. n.155 del 13/08/2010 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" e in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "*Nuovo Accordo di Bacino Padano*", recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

VISTO che ai sensi della D.G.R.V. n. 1855 del 29/12/2020 in vigore dal 01/01/2021, con cui è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, questo Comune risulta classificato come inferiore a 10.000 abitanti;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 813 del 22/06/2021 e s.m.i., come richiamato nelle Azioni di Piano AG.2, AG.3. In particolare, con riferimento all'Azione di Piano AG.3.a, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "*piani di qualità dell'aria*" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con D.G.R.V. n. 480 del 02/05/2024, ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

DATO ATTO che, le misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3) adottate in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata con la D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021, sono state recepite nell'aggiornamento PRTRA con la D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO il D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 105 del 18/07/2025;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria, relativa all'anno 2025 e redatta da ARPAV ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 11/2001, dalla quale emerge, pur in presenza di una sensibile e costante tendenza al miglioramento della qualità dell'aria, il permanere di una diffusa criticità con riferimento al PM10, caratterizzata dallo sfioramento diffuso del valore limite per la concentrazione giornaliera pari a 50 µg/m³;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 08/09/2026, esplicitato nella Disposizione n. 46 approvata nel medesimo incontro, con Protocollo Provinciale n. 66394 del 22/09/2026, e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 “Verde”, 1 “Arancio”, 2 “Rosso”, nei seguenti ambiti:

- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica;
- abbruciamenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

PRECISATO che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 “verde”, 1 “arancio”, 2 “rosso”, in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - **colore arancio** - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - **colore rosso** - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - **colore verde**.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

RILEVATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

RICHIAMATA la L.R. n. 22 del 15/09/2026, con la quale il Consiglio Regionale, in accordo con la normativa nazionale sopracitata, ha demandato alla Giunta Regionale l'approvazione di idonee misure compensative che consentano di eguagliare in termini di risparmio emissivo, la mancata applicazione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli (categoria M e N) Euro 5 diesel dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la D.G.V.R. n.1024 del 18/09/2026, ha approvato un pacchetto integrato di misure, articolato in misure compensative a carattere “cogente” e misure di accompagnamento a carattere facoltativo, ma fortemente raccomandate al fine di massimizzare i connessi benefici di riduzione delle emissioni inquinanti;

DATO ATTO che la seguente misura compensativa, a carattere cogente, trova applicazione nei Comuni, fuori agglomerato, con popolazione minore di 10.000 abitanti, mediante propria ordinanza:

- A2) temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con **avvio in data 1 novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

SI DA ATTO che la misura compensativa A2 sopra riportata prevista dalla L.R. n. 22 del 15/09/2026 e dalla D.G.R.V. n.1024 del 18/09/2026, va integrata alla Disp. n. 46 del TTZ provinciale già approvata in data 08/09/2026;

RITENUTA opportuna, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, dando seguito alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 e alla D.G.R.V. n. 377 del 15/04/2025, nonché ai sensi della Disp. n. 46 approvata in seduta plenaria dal T.T.Z. provinciale del 08/09/2026:

- l'istituzione delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico di cui alla Disp. n. 46 del 08/09/2026 relative ai Comuni con meno di 10.000 abitanti;
- l'integrazione nel presente provvedimento della misura compensativa A2 di cui alla D.G.V.R. n. 1024 del 18/09/2026;

VISTI:

- la L.R. n. 33/1985 e s.m.i.;
- il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli art. 50 e 54 recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- l'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e successiva revisione di cui alla Legge n. 177 25/11/2024, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

ORDINA

1. l'istituzione, sul tutto il territorio comunale, **nel periodo dal 01/10/2026 fino al 30/04/2027 (salvo estensione validità di alcune misure oltre tale periodo)**, delle seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

in condizione di allerta 0 “LIVELLO “VERDE”:

a) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;

b) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs. n. 19/2021).

c) limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria.

() si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni, nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;*

d) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;

(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (D.P.R. n. 74/2013);

e) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a “4 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)
- installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a “5 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
- g) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico, in presenza di impianti termici di climatizzazione attivati (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8); è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; *(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva)*;
- i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

in condizione di allerta 1 "LIVELLO ARANCIO"

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b) divieto di:
- falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs. n. 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;
- c) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(* ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs. n. 19/2021).
- d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- e) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- g) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e

artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

- h) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

in condizione di allerta 2 “LIVELLO ROSSO”

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b) divieto di:
- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs. n. 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;
- c) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(* ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs. n. 19/2021).
- d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore
- e) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a “4 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a “5 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*
- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “5 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- g) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del D.P.R. n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (D.P.R. n. 74/2013);
- h) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);

1.bis) la riduzione, temporanea, del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con **avvio in data 1 novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse.

COMUNICA

che l'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sul sito internet di ARPAV: www.arpa.veneto.it

AVVERTE

che il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati nei termini di legge ovvero ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso alla Provincia di Padova, al Comando di Polizia Locale e al settore lavori pubblici del Comune di Terrassa Padovana;

INFORMA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Veneto oppure, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

ALL. 1 AUTOCERTIFICAZIONE DEROGHE LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE

ALL. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEROGHE DOMENICHE ECOLOGICHE

Il Sindaco
Dott. Filippo Silvestri